

Legge regionale 12 settembre 2001 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

Art. 2

(Competenze)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:

- a)** al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;
- b)** all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
- c)** al coordinamento con le attività previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.